



OSSERVAZIONI AL
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
n. 101/2014/E/com DEL 13 MARZO 2014

*“CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEGLI
OBBLIGHI, PREVISTI DAL REGOLAMENTO REMIT,
DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE”*

1. OSSERVAZIONI GENERALI

Il presente documento illustra le osservazioni di Snam al documento di consultazione recante *“Criteri e modalità di applicazione degli obblighi, previsti dal Regolamento Remit, di pubblicazione delle informazioni privilegiate”* (DCO 101/2014/E/COM), pubblicato dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito: l’Autorità) in data 13 marzo 2014, in relazione ai temi posti in consultazione di competenza dei servizi di trasporto, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale. Di seguito si riportano le osservazioni generali rimandando ai successivi paragrafi le risposte ai singoli quesiti.

Si condivide l’opportunità espressa dall’Autorità di dare attuazione agli obblighi previsti dall’articolo 4 del Regolamento n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 (Regolamento REMIT), relativi alla pubblicazione delle informazioni ‘privilegiate’, definite dal Regolamento REMIT come un’informazione privata relativa a uno o più prodotti energetici all’ingrosso che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti.

In relazione all’individuazione delle tipologie di informazioni da considerare come privilegiate si ritiene opportuno, al fine di evitare discrezionalità di valutazione da parte degli operatori, che sia individuato *ex ante* un elenco chiaro e completo di tali informazioni. A questo proposito, richiamando lo stesso Regolamento REMIT ¹, si osserva come le informazioni già oggetto di pubblicazione da parte degli operatori infrastrutturali (trasporto, stoccaggio, rigassificazione del GNL) ai sensi del Regolamento (CE) n. 715/2009 costituiscano piena ottemperanza anche ai citati obblighi REMIT.

In relazione alle modalità di pubblicazione delle informazioni privilegiate, si condivide la preferenza espressa da ACER di prevedere la pubblicazione di tali informazioni tramite piattaforme centralizzate. A tal proposito si evidenzia che, con riferimento agli operatori infrastrutturali del settore del gas naturale, tali piattaforme sono già state introdotte a livello europeo da ENTSOG per gli operatori di trasporto e da parte di Gas

¹ Regolamento REMIT, articolo 4, comma 4: ‘ *La pubblicazione di informazioni privilegiate, anche in forma aggregata, conformemente al Regolamento (CE) n. 714/2009 o al Regolamento (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i Codici di Rete adottati ai sensi dei tali Regolamenti, ottempera all’obbligo di comunicazione simultanea, completa ed efficace al pubblico*’.

Infrastructure Europe (GIE) per gli operatori di stoccaggio e GNL². L'utilizzo di piattaforme europee garantisce una più ampia disponibilità di dati, consente l'accesso ad un più vasto pubblico e la gestione efficiente dei flussi informativi, evitando altresì i costi di nuove implementazioni e di gestione. Si ritiene pertanto che la pubblicazione delle informazioni privilegiate per gli operatori infrastrutturali del settore del gas possa avvenire tramite l'uso di tali piattaforme.

Il ricorso ad una ulteriore piattaforma centralizzata a livello nazionale per la pubblicazione delle informazioni privilegiate di competenza degli operatori infrastrutturali del settore del gas naturale, in particolare ove gestita da operatori terzi rispetto agli operatori infrastrutturali, comporterebbe una duplicazione dei flussi informativi e dei relativi costi di attuazione che appare non necessaria per il Sistema. Al fine di evitare duplicazioni, in analogia con le disposizioni del Regolamento REMIT secondo cui *“le regole uniformi di segnalazione delle informazioni [...] dovrebbero essere tali da evitare le doppie comunicazioni e dovrebbero tener conto dei sistemi di informativa sviluppati nell'ambito di altre pertinenti normative”*³, si potrebbe valutare una soluzione che affianchi l'utilizzo delle piattaforme europee per la pubblicazione delle informazioni degli operatori infrastrutturali ad una eventuale piattaforma (anche presso GME) per le informazioni privilegiate di competenza degli operatori di mercato diversi dagli operatori infrastrutturali.

² *Transparency Platform* di ENTSOE, attivata sin dal 2009 e divenuta vincolante per i TSO europei dal 1 ottobre 2013; AGSI (*Aggregated Gas Storage Inventory*) di GIE per i SSO europei, attiva dal 2007; ALSI (*Aggregated LNG Storage Inventory*) di GIE per i LSO, attivata nel 2012.

³ Tale principio, enunciato nel considerando (19) del Regolamento REMIT e ripreso all'art. 8.5 del medesimo Regolamento per gli obblighi di segnalazione, riguarderebbe in generale tutti gli scambi informativi derivanti dal Regolamento REMIT.

2. OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DELL'AUTORITÀ

2.1 Quadro normativo europeo e linee guida ACER

Le informazioni privilegiate

- | | |
|-----|---|
| Q.1 | <i>Si condividono i possibili criteri indicati a supporto dell'operatore di mercato per svolgere la valutazione di impatto sui prezzi associata alle informazioni di cui dispone?</i> |
| Q2. | <i>Si condivide l'elenco esposto al paragrafo 2.7 contenente le categorie di informazioni suscettibili di essere considerate privilegiate? rilevano criticità associate alla pubblicazione delle suddette informazioni?</i> |
| Q3. | <i>Con riferimento, in particolare, ai punti vii), viii) e ix) del suddetto elenco, quali informazioni si ritiene possono verosimilmente e tipicamente avere un effetto rilevante sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso? Illustrare le medesime preferibilmente tramite l'esposizione di esempi concreti.</i> |
| Q4. | <i>Si condivide l'approccio di ACER di identificare, con riferimento al mercato dell'energia elettrica, una soglia indicativa pari a 100 MW ai fini della pubblicazione delle informazioni privilegiate, armonizzata su scala europea e coerente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 543/2013?</i> |
| Q5. | <i>Si condivide l'approccio di ACER di prevedere, con riferimento al mercato del gas naturale, soglie differenziate per ciascuno Stato membro? Quale soglia si ritiene significativa con riferimento al mercato italiano, avendo anche riguardo alla sua dimensione, struttura e grado di liquidità?</i> |

Con riferimento all'individuazione delle informazioni privilegiate di competenza degli operatori infrastrutturali del settore del gas naturale si ritiene che, stante quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del Regolamento REMIT (cfr nota 1) l'insieme delle informazioni che sono già oggetto di pubblicazione ai sensi del Regolamento 715/2009 già include l'elenco di informazioni privilegiate individuato da ACER nelle proprie linee guida e ripreso al paragrafo 2.7 del documento di consultazione.

La pubblicazione di tali informazioni fornisce tempestivamente al mercato informazioni esaustive relativamente alla capacità e all'uso delle infrastrutture di trasporto (Regolamento 715/2009, Allegato 1, punto 3), stoccaggio e GNL (Regolamento 715/2009, articolo 19). La pubblicazione di tali informazioni da parte degli operatori infrastrutturali rappresenta pertanto piena ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 4 del REMIT.⁴

In relazione alle informazioni privilegiate oggetto di pubblicazione proposte nel DCO, si osserva che le informazioni di natura commerciale inerenti la conclusione di contratti sottoscritti dagli operatori del mercato potrebbero essere escluse dalla categoria delle informazioni privilegiate e quindi dall'obbligo di pubblicazione, anche in linea con le conclusioni dell'ACER (paragrafo 5.6 delle Linee Guida⁵), che non includono nella nozione di informazione privilegiata le informazioni rientranti nella categoria ascrivibile alle *'regole di mercato e ai contratti o alle pratiche invalse sul mercato dell'energia all'ingrosso'* di cui all'articolo 2.1, lettera c) del Regolamento REMIT.

La proposta riportata nel DCO, di prevedere anche con riferimento al mercato del gas naturale -così come già avviene per il mercato dell'energia elettrica ai sensi del Regolamento (UE) n. 543/2013 - soglie per la pubblicazione delle informazioni privilegiate, si ritiene in linea di principio condivisibile.

⁴ Le informazioni relative alle infrastrutture di trasporto oggetto dell'obbligo di pubblicazione ai sensi del Regolamento 715/2009 sono complete in quanto si riferiscono ai punti rilevanti del sistema di trasporto individuati dalla delibera n. 137/02, comma 6.3, come integrato dalla delibera ARG/gas 45/11.

⁵ *'Guidance on the application of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency'* 3rd Edition 29 October 2013

Obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate

- Q6. *Con riferimento alle modalità di assolvimento dell'obbligo di cui sopra, si condivide la preferenza espressa da ACER nei confronti della pubblicazione tramite piattaforme centralizzate?*
- Q7. *Si condividono i criteri riportati al paragrafo 2.17 al fine di assicurare la pubblicazione delle informazioni privilegiate? Si ritiene che vi siano ulteriori criteri di cui tenere conto?*
- Q8. *Si condivide l'orientamento di ACER di promuovere l'adozione di un format per la pubblicazione delle informazioni privilegiate? Si condivide il contenuto informativo dell'UMM? Si ritiene che vi siano ulteriori informazioni di cui tenere conto?*
- Q9. *Si condividono le indicazioni elaborate da ACER in relazione al concetto di "tempo utile" per la pubblicazione delle informazioni privilegiate?*
- Q10. *[...]*
- Q11. *Quali implicazioni si ritiene che l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate possa avere sulla struttura organizzativa e la gestione dei flussi informativi all'interno dell'impresa? [...]*

Rispetto alle modalità di assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate, si condivide la preferenza espressa da ACER nei confronti della pubblicazione tramite piattaforme centralizzate.

Con riferimento agli operatori infrastrutturali del mercato del gas naturale, si evidenzia che tali piattaforme sono già state introdotte a livello europeo da ENTSG per gli operatori di trasporto del gas e da parte di GIE (Gas Infrastructure Europe) per gli operatori di stoccaggio e GNL. In particolare si segnala che la pubblicazione delle informazioni di trasparenza relative ai trasportatori è vincolante dal 1 ottobre 2013 sulla piattaforma europea "Transparency Platform" di ENTSG (European Network of Transmission System Operators for Gas) ai sensi del Regolamento 715/2009 (Annesso 1, punto 3.1.1(1), lettera h); le informazioni di trasparenza relative agli operatori di

stoccaggio e GNL sono pubblicate dagli operatori su base volontaria rispettivamente sulla piattaforma europea “AGSI+” e sulla piattaforma europea “ALSI”, entrambe gestite dal GIE⁶.

In merito ai criteri di pubblicazione delle informazioni si condivide la lista proposta da ACER e ripresa dall'Autorità al paragrafo 2.19 del documento di consultazione e si segnala altresì che tali criteri sono per la maggior parte già soddisfatti dalle piattaforme centralizzate europee per la pubblicazione delle informazioni di cui gli operatori infrastrutturali del gas naturale dispongono. Tali piattaforme rispondono ai citati criteri prospettati dall'Autorità, in quanto:

- garantiscono la pubblicazione su base non discriminatoria e gratuita delle informazioni;
- prevedono la possibilità per gli Utenti di scaricare le informazioni tramite funzioni di download automatico (piattaforma “Transparency Platform” ENTSOG) e manuale (tutte le piattaforme) in modo da garantire la diffusione dei dati e agevolare l'accesso da parte del pubblico;
- garantiscono l'accesso alle informazioni da parte del pubblico per almeno due anni;
- contengono informazioni in lingua inglese;
- garantiscono minime indisponibilità del servizio e comunque in linea con aspettative del mercato.

L'orientamento di ACER, ripreso dal DCO, di promuovere l'adozione di un *format* per la pubblicazione delle informazioni privilegiate attraverso Urgent Market Message (UMM), si ritiene percorribile limitatamente alle informazioni relative alle indisponibilità non pianificate degli impianti.

Tale funzionalità è già disponibile per questa tipologia di informazione, attraverso formati analoghi a quelli previsti da ACER, per le imprese di trasporto del gas nell'ambito della “Transparency Platform” di ENTSOG e per gli operatori di stoccaggio nell'ambito della piattaforma AGSI+.

⁶ Snam Rete Gas e gli altri trasportatori europei trasmettono tra i dati per la pubblicazione nell'ambito della Transparency Platform di ENTSOG, anche i dati di nomina, rinomina, flussi e capacità; Stogit e gli altri operatori di stoccaggio europei trasmettono per la pubblicazione sulla piattaforma europea AGSI (Aggregated Gas Storage Inventory) i dati di giacenza, immissione e prelievi da stoccaggio; GNL Italia e altri operatori di terminali GNL trasmettono per la pubblicazione sulla piattaforma ALSI (Aggregated LNG Storage Inventory) i livelli di stoccaggio e del send-out giornaliero dei terminali.

Ove l'Autorità ritenesse opportuna l'implementazione, si segnala la necessità di poter effettuare eventuali necessari adeguamenti sui sistemi informativi.

Non si ritiene invece opportuna l'adozione di tale formato ai fini della pubblicazione delle altre informazioni degli impianti di trasporto, stoccaggio e GNL, che sono già in linea con le disposizioni normative in materia di trasparenza.

Con riferimento al concetto di pubblicazione "in tempo utile" delle informazioni privilegiate, si ritiene che le tempistiche di pubblicazione previste dal Regolamento 715/2009, che prevede che le informazioni debbano essere pubblicate 'non appena disponibili' per gli impianti di trasporto (Allegato 1, comma 3.3, punto 1) e con aggiornamento giornaliero per gli impianti di stoccaggio e GNL (art. 19), garantiscano la tempestività della pubblicazione e l'adeguata informazione del pubblico. Nella definizione di 'tempo utile' occorre in ogni caso tener conto dei tempi tecnici di estrazione e di pubblicazione dei dati, che devono comunque essere assicurati agli operatori.

Con riferimento ad eventuali informazioni privilegiate non sottoposte agli obblighi di pubblicazione ai sensi del Regolamento 715/2009 l'orientamento espresso da ACER secondo cui la pubblicazione di tali informazioni avvenga secondo le stesse tempistiche previste dal Regolamento 715/2009 è comprensibile. Si ritiene che in ogni caso la pubblicazione delle informazioni debba tener conto dei necessari tempi di reazione e pubblicazione da parte dell'operatore.

Eccezioni ed esenzioni dall'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate

- Q12. *Si condividono le indicazioni fornite da ACER in merito all'applicazione delle eccezioni ed esenzioni di cui agli articoli 4.2, 4.5 e 4.7 del REMIT?*
- Q13. *Con riferimento alle pratiche di negoziazione sui mercati energetici all'ingrosso si rilevano criticità in relazione all'applicazione e interpretazione delle eccezioni ed esenzioni previste nel suddetto regolamento? Se sì, illustrate le medesime, preferibilmente tramite l'esposizione di casi concreti.*

In linea di principio, le indicazioni fornite da ACER in merito all'applicazione delle eccezioni ed esenzioni dall'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate di cui agli articoli 4.2, 4.5 e 4.7 del REMIT si ritengono condivisibili. A questo proposito sarebbe opportuno effettuare ulteriori approfondimenti al fine di chiarire il rapporto tra gli obblighi informativi previsti dal Regolamento 715/2009 –inderogabili- e la previsione

di eccezioni (anche queste previste da un Regolamento) a garanzia di un interesse legittimo dell'operatore di mercato a ritardare/dilazionare la pubblicazione delle informazioni privilegiate (artt. 4.2, 4.7), nonché le relative modalità di declinazione, ai fini di maggior chiarezza del quadro normativo di riferimento per gli operatori.

2.2 Attuazione degli obblighi di pubblicità delle informazioni privilegiate da parte degli operatori di mercato

- Q14. Si condividono le opzioni individuate dall'Autorità ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del REMIT? Si ritiene che altre soluzioni possano essere considerate ai fini della pubblicazione delle informazioni privilegiate degli operatori?*
- Q15. Si condividono le considerazioni svolte con riferimento alle diverse opzioni di assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate, volte a identificare, in estrema sintesi, vantaggi e limiti delle diverse soluzioni (profili concorrenziali, efficienza dei mercati, gestione dei flussi informativi)? Quali eventuali ulteriori criticità o benefici si ritiene debbano essere considerati con riferimento a ciascuna opzione?*
- Q16. Ritenete che sia utile promuovere soluzioni centralizzate per la pubblicazione delle informazioni privilegiate? In caso affermativo, quale soggetto si ritiene più idoneo per la fornitura del servizio?*
- Q17. Ritenete che l'eventuale pubblicazione delle informazioni privilegiate tramite piattaforma centralizzata debba essere facoltativa, lasciando agli operatori la possibilità di pubblicare le medesime informazioni sui propri siti web, oppure debba essere resa obbligatoria?*
- Q18. Quali informazioni, eventualmente rientranti nella categoria di informazioni privilegiate, sono già trasmesse, sulla base di obblighi normativi o di procedure operative e commerciali, su piattaforme pubbliche o riservate? Si descrivano i canali utilizzati.*
- Q19. Quali sono le caratteristiche/requisiti che una piattaforma centralizzata per la pubblicazione delle informazioni privilegiate dovrebbe assumere? Si ritiene che vi siano potenziali sinergie con esistenti piattaforme per la trasparenza? Se sì, quali?*
- Q20. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica e del gas, si ritiene che esistano particolare differenze/criticità di cui tener conto ai fini della valutazione circa le*

modalità di assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate?

Q21. Si ravvedono ulteriori criticità o aspetti meritevoli di attenzione?

Con riferimento alle opzioni alternative presentate nel documento di consultazione in merito agli strumenti da utilizzare ai fini della pubblicazione delle informazioni privilegiate per il settore del gas, si ritiene opportuno effettuare una distinzione tra le informazioni privilegiate di competenza degli operatori infrastrutturali, già oggetto di pubblicazione ai sensi del Regolamento 715/2009 attraverso piattaforme centralizzate a livello europeo, ed eventuali informazioni privilegiate ulteriori in possesso di altri operatori di mercato.

Tenuto conto della rilevanza europea della centralizzazione della disponibilità delle informazioni relative alle infrastrutture che connettono i mercati UE, si ritiene che l'adempimento all'obbligo di pubblicazione per gli operatori infrastrutturali attraverso l'utilizzo delle piattaforme centralizzate già esistenti a livello europeo -in luogo della creazione di una nuova piattaforma centralizzata a livello nazionale- possa costituire la migliore soluzione adottabile anche ai fini dell'ottemperanza al REMIT.

Il ricorso alle piattaforme centralizzate UE, infatti, consente di evitare una duplicazione dei relativi costi di implementazione e di gestione del sistema dei flussi informativi, delle piattaforme stesse e delle relative interfacce. Tale opzione costituisce la soluzione più efficiente in relazione agli obiettivi individuati nel documento di consultazione e consente in particolare:

- di promuovere l'efficienza del mercato in quanto, costituendo l'unico centro di aggregazione e pubblicazione delle informazioni privilegiate per la maggior parte degli operatori infrastrutturali nell'Unione Europea, consente l'accesso alle informazioni da parte del più ampio pubblico possibile;
- di beneficiare di un maggiore livello di aggregazione delle informazioni e, conseguentemente, di una maggiore chiarezza e trasparenza nell'accesso alle informazioni stesse (ad esempio attraverso il confronto tra le capacità disponibili, contrattualizzate e il loro utilizzo presso diversi punti di interconnessione tra sistemi nazionali) anche al fine di consentire di effettuare le opportune valutazioni in merito al funzionamento concorrenziale del mercato del gas naturale;
- di ottimizzare la gestione dei flussi informativi senza gravare sugli operatori con ulteriori costi di implementazione dal momento che tali piattaforme sono già operative ed utilizzate dalle imprese di trasporto, stoccaggio e rigassificazione.

Diversamente, una gestione della pubblicazione delle informazioni tramite piattaforme centralizzate a livello nazionale comporterebbe una duplicazione dei flussi informativi nonché dei relativi costi di attuazione per il Sistema. A questo proposito lo stesso Regolamento REMIT prevede che *“le regole uniformi di segnalazione delle informazioni [...] dovrebbero essere tali da evitare le doppie comunicazioni e dovrebbero tener conto dei sistemi di informativa sviluppati nell’ambito di altre pertinenti normative”*.

Per quanto sopra descritto, si ritiene che ai fini della pubblicazione delle informazioni privilegiate previste dal REMIT per il settore del gas, sarebbe opportuno che siano adottate le piattaforme europee di pubblicazione/trasparenza.

In tale quadro, la pubblicazione sui siti internet dei singoli operatori, proposta dall’Autorità come opzione A, potrebbe essere adottata traguardando la completa attuazione delle piattaforme centralizzate a livello europeo.

L’adozione di una piattaforma nazionale per la pubblicazione delle informazioni privilegiate gestite da un operatore terzo (GME), proposta nel DCO come opzione B, non si ritiene condivisibile. Richiamando anche quanto osservato in precedenza, si osserva che una tale soluzione comporterebbe un grado di raggiungimento degli obiettivi individuati nel documento di consultazione inferiore rispetto all’alternativa di una piattaforma centralizzata a livello europeo con particolare riferimento alla possibilità di raggiungere il più ampio pubblico possibile, al livello di aggregazione delle informazioni e all’ottimizzazione della gestione dei flussi informativi..

Tale soluzione potrebbe essere applicata ai fini del conseguimento degli obiettivi individuati dall’Autorità con riferimento alla pubblicazione di eventuali ulteriori informazioni privilegiate in possesso degli operatori di mercato diversi dagli operatori infrastrutturali.

Come alternativa, potrebbe essere infine valutata l’opportunità di una soluzione che affianchi l’utilizzo delle piattaforme europee per la pubblicazione delle informazioni degli operatori infrastrutturali ad una eventuale piattaforma (anche presso GME) per le eventuali informazioni privilegiate in possesso degli operatori di mercato diverse dagli operatori infrastrutturali.